SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 ottobre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano

Cassa depositi e prestiti SpA

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Regione autonoma Valle d'Aosta

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2013, n. **114**.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 1.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
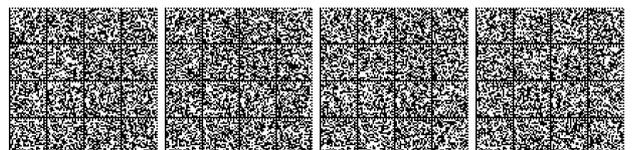
22. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

24. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 192.000.

25. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 674.000.

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

Art. 3.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. All'articolo 4, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero», sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».

3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, dopo le parole «svolte nel corso di missioni internazionali», sono inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».

Art. 4.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di
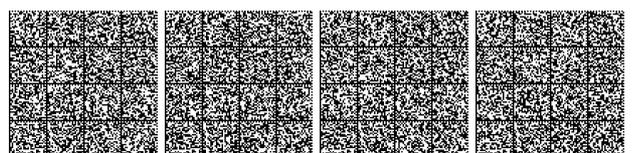
una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 5.

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Nell'ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e può costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative previste.

2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, può essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala. Detto personale è coordinato dall'unità tecnica competente per territorio, istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.

4. È autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonché in altre aree e territori.

5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).

6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo.

Art. 6.

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Al medesimo funzionario sono corrisposti un'indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento delle sue attività il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità di personale, da reperire in loco.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili

di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È altresì autorizzata la spesa di euro 40.000 per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alla sistemazione, in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 395.250.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale inviato in missione è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

Art. 7.

Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6 , si applica la disciplina di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 .

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.

3. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.».
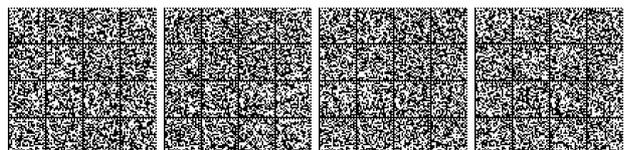
Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma l l, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo l, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera *d)*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

MAURO, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

13G00159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013, n. **115**.

Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, in conformità con i criteri indicati dal comma 1 del citato articolo 11;

Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e l'organizzazione formativa della Marina militare;

Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della difesa può sopprimere o riorganizza-

re, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri;

Visti gli articoli 156 e 278 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, i centri di addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli enti e gli istituti di istruzione della Marina militare, nonché l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti di istruzione dell'Esercito italiano;

Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28 maggio e 29 maggio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la soppressione e la riorganizzazione, anche mediante ridenominazione, delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione;

b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla revisione, all'integrazione o riconfigurazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente regolamento.

Art. 2.

Modificazioni al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al libro primo del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel titolo V, dopo l'articolo 280 è inserito il seguente:

«Art. 280-*bis*. *(Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate)* — 1. Ai fini del riordino di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) entro il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e manageriale dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite all'Istituto di scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze;

b) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;

c) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;

d) entro il 31 dicembre 2014, il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano, con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;

e) entro il 31 dicembre 2014, il 47° Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite al 17° Reggimento addestramento volontari «Acqui» dell'Esercito italiano con sede a Capua, che viene riorganizzato su due battaglioni addestrativi;
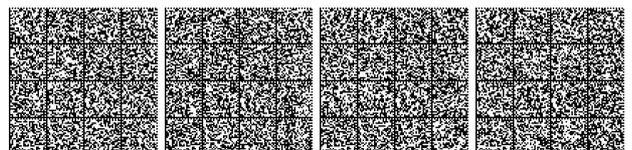
f) entro il 31 dicembre 2016, il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto, è soppresso. Le relative competenze concernenti la formazione del personale volontario della Marina militare sono attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede a Taranto.

2. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)*, sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

3. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

4. I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero della difesa.».

Art. 3.

Modifiche, abrogazioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) al codice dell'ordinamento militare:

1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, all'articolo 104, al comma 1, lettera *a)*, il numero 6) è soppresso;

2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, all'articolo 116, al comma 1, la lettera *e)* è soppressa;

b) al testo unico dell'ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, la rubrica dell'articolo 156 è sostituita dalla seguente: «Centro di Selezione»;

2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, all'articolo 156, il comma 1 è abrogato;

3) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, all'articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e formazione e di» sono soppresse;

4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, all'articolo 277, al comma 1, le lettere *c)* e *d)* sono soppresse;

5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, all'articolo 277, al comma 1, alla lettera *e)* dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»;

6) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma l, lettera *f)*, all'articolo 278, al comma 1, la lettera *c)* è soppressa.

Art. 4.

Relazione al Parlamento

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare, a decorrere dall'anno 2014, e fino al completamento del processo di riordino di cui al presente regolamento, il Ministro della difesa informa il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e informa, altresì, circa il processo di reimpiego del personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAURO, *Ministro della difesa*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

D'ALIA, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013
Difesa, registro n. 5, foglio n. 299
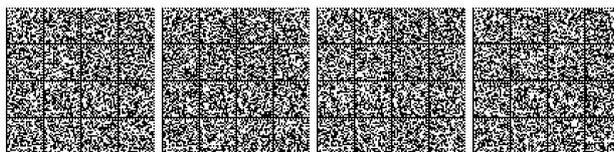
NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2012, è il seguente:

«2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.».

Il testo degli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, è il seguente:

«Art. 104. Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano - 1. L'organizzazione addestrativa comprende:

a) i seguenti istituti di formazione:

1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

2) Accademia militare di Modena;

3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;

4) Scuola militare «Nunziatella»;

5) Scuola militare «Teuliè»;

6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;

b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:

1) Comando di artiglieria;

2) Comando del genio;

3) Comando logistico di proiezione;

4) Comando artiglieria controaerei;

c) le seguenti scuole di specializzazione:

1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;

2) Scuola di amministrazione e commissariato;

3) Scuola militare di sanità e veterinaria;

d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.

2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.»

«Art. 116. Organizzazione formativa della Marina militare - 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:

a) l'Accademia navale;

b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;

c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;

d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;

e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.

2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.».

Il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 è il seguente:

«Art. 10. Attribuzioni del Ministro della difesa.

1-2. (*Omissis*).

3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell' art. 177.».

Il testo dell'art. 177 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 è il seguente:

«Art. 177. Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri - 1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.».

Il testo degli articoli 156 e 278 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2010, è il seguente:

«Art. 156. Centri di addestramento e formazione e di selezione - 1. Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare ha sede in Taranto, e dipende dal Comando indicato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il servizio del reclutamento e per i movimenti del personale il Centro riceve istruzioni dall'Ufficio generale del personale.

2. Il Centro di selezione della Marina militare ha sede ad Ancona.

3. I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare.»

«Art. 278. Enti e istituti di istruzione della Marina militare - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attività di studio e ricerca idrografica sono i seguenti:

a) Istituto idrografico della Marina militare;

b) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»;

c) Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.
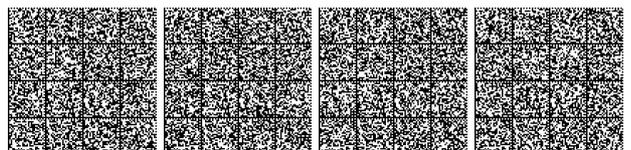
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.».

Il testo dell'art. 2267, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 è il seguente:

«Art. 2267. Abrogazione per nuova regolamentazione della materia - 1. (*Omissis*).

2. Ai sensi dell' art. 13-*bis*, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.».

Il testo degli articoli 13-*bis*, comma 4, e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«Art. 13-*bis*. Chiarezza dei testi normativi.

1-2-3. (*Omissis*).

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.»

«Art. 17. Regolamenti - 1. (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 11, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 280 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è il seguente:

«Art. 280. Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri – 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 172 del codice, sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.».

Note all'art. 3:

Per il testo dell'art. 11, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 si veda nelle note alle premesse.

Per il testo degli articoli 104 e 116 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note alle premesse.

Per il testo degli articoli 156 e 278 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'art. 277, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è il seguente:

«Art. 277. Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attività di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:

a) Istituto geografico militare;

b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;

c) Raggruppamento unità addestrative;

d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari;

e) Scuola di fanteria;

f) Scuola di cavalleria;

g) Scuola di artiglieria;

h) Scuola del genio;

i) Scuola delle trasmissioni e informatica;

l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali;

m) Scuola di amministrazione e commissariato;

n) Scuola militare di sanità e veterinaria;

o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;

p) Centro addestramento alpino;

q) Centro addestramento di paracadutismo;

r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;

s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;

t) Centro militare di equitazione.».

Note all'art. 4:

Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 è il seguente:

«Art. 12. Relazioni al Parlamento - 1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;

c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;

d) gli altri elementi di cui all' art. 548.

2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.».

13G00157

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2013.

Riparto delle risorse stanziate dall'articolo 23, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2012, con cui è stato dichiarato lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. SCD/0009025, dell'8 febbraio 2012, con la quale sono state impartite idonee disposizioni per acquisire la disponibilità di mezzi, beni e servizi necessari ad assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate anche ricorrendo, previa autorizzazione dello stesso Dipartimento, al reperimento su libero mercato facendo ricorso a tutti gli strumenti di urgenza previsti dalla normativa e nel rispetto del principio di economicità della spesa;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 13 febbraio 2012, prot. DPC/CD/0000040, con la quale sono stati forniti elementi di conoscenza in merito alle iniziative intraprese per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Vista la nota del 13 febbraio 2012, prot. EME/0010793, con la quale è stato richiesto ai Presidenti delle Regioni interessate un quadro riepilogativo degli oneri sostenuti per gli interventi con l'indicazione degli estremi della richiesta, dell'autorizzazione rilasciata e dell'onere complessivo;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 aprile 2012, prot. DPC/CD/0000090, con la quale sono stati rappresentati gli esiti della predetta ricognizione;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 giugno 2012, prot. DPC/CD/0000153, con la quale è stato fornito il quadro definitivo delle spese sostenute dagli Enti interessati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2012, recante riparto delle risorse stanziate dall'art. 23, comma 9 del decreto-legge n. 94/12, con il quale è stata autorizzata una spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2012 per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2013, n. 11;

Visto l'art. 23, comma 10-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'accertamento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle estorsioni e dell'usura, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 nella misura di 322 milioni di euro (trecentoventiduemilioni di euro);

Ritenuto quindi di dover procedere alla ripartizione delle ulteriori risorse disponibili tra le Regioni interessate e le Strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, in misura proporzionale alle spese sostenute sulla base delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dal Dipartimento della Protezione civile e non ristorate nell'ambito del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2012, come riportato nell'allegato A al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, le risorse di cui all'art. 23, comma 10-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura di sei milioni di euro, destinate al finanziamento degli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, sono ripartite tra le Regioni e le Strutture Operative del Servizio nazionale della Protezione civile in misura proporzionale alle spese sostenute, come dall'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

2. Con successivi decreti del Capo Dipartimento della protezione civile si provvederà al trasferimento delle risorse di cui al comma 1 agli Enti aventi diritto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2013

Il Presidente
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 274

ALLEGATO *A*

AMMINISTRAZIONI REGIONALI	IMPORTO DELLA SPESA AUTORIZZATO	IMPORTO ASSEGNATO CON DPCM 28 settembre 2012	IMPORTO RESIDUO DA COPRIRE	IMPORTO ASSEGNATO A VALERE SULLE RISORSE EX ART. 23, C. 10-*BIS*, LEGGE 135/12
ABRUZZO	42.501,25	24.193,48	18.307,77	16.095,83
BASILICATA	2.106.358,00	1.197.908,81	908.449,19	798.636,24
CALABRIA	447.660,40	254.607,49	193.052,91	169.716,64
CAMPANIA	2.673.817,44	1.520.623,00	1.153.194,44	1.013.797,27
EMILIA ROMAGNA	789.981,05	449.285,24	340.695,81	299.512,79
LAZIO	1.415.749,72	805.159,89	610.589,83	536.782,24
MARCHE	513.120,08	291.834,21	221.285,87	194.537,02
MOLISE	1.960.819,74	1.115.141,47	845.678,27	743.453,39
PUGLIA	769.895,80	437.862,76	332.033,04	291.897,17
TOSCANA	419.420,30	238.547,34	180.872,96	159.008,48
UMBRIA	1.050.384,99	597.376,96	453.008,03	398.248,80
TOTALE AMMINISTRAZIONI REGIONALI	12.189.708,77	6.932.540,65	5.257.168,12	4.621.685,87

STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
CORPO FORESTALE DELLO STATO	612.271,53	348.221,84	264.049,69	232.146,68
GUARDIA DI FINANZA	6.000,00	3.435,22	2.564,78	2.184,75
MINISTERO DELLA DIFESA	3.017.020,00	1.715.802,29	1.301.217,71	1.143.982,70
TOTALE COMPONENTI NAZIONALI	3.635.291,53	2.067.459,35	1.567.832,18	1.378.314,13

TOTALE NAZIONALE	**15.825.000,30**	**9.000.000,00**	**6.825.000,30**	**6.000.000,00**

13A08077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 settembre 2013.

Approvazione della Tabella per l'erogazione annuale dello Stato, per il triennio 2013-2015, a favore degli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948 con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, n. 2554, sull'ultima revisione della tabella stessa;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948 del 1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 2013-2015;

Esaminata l'attività svolta dagli Enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata;

Vista la documentazione prodotta dagli Enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

Preso atto che una parte dello stanziamento complessivo a favore degli Enti a carattere internazionalistico è destinata all'attuazione dell'art. 2 della citata legge n. 948 del 1982 che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

Visto il decreto n. 587 del 23 settembre 2013 con il quale il Ministro degli esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, ha approvato la ripartizione dello stanziamento del capitolo 1163 per l'anno finanziario 2013;

Visto quanto approvato dalla Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati nella seduta del 24 luglio 2013, che ha condizionato il parere favorevole all'aggiunta in tabella di ulteriori tre Enti (Fondazione Magna Carta, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e Fondazione Lelio e Lisli Basso);

Visto quanto approvato dalla Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica nella seduta del 25 luglio 2013, che pure ha condizionato il parere favorevole all'aggiunta in tabella di ulteriori tre Enti (Fondazione Magna Carta, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e Fondazione Lelio e Lisli Basso);

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 2013-2015, a favore degli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun Ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 settembre 2013

Il Ministro degli affari esteri
BONINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Legge 28 dicembre 1982, n. 948

Tabella 2013-2015

	Ente	Contributo
1.	*I.A.I. – Istituto Affari Internazionali*	*96.000*
2.	*I.S.P.I. – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*	*96.000*
3.	*S.I.O.I. – Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale*	*96.000*
4.	*IPALMO – Istituto per le Relazioni tra l'Italia, i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente*	*50.000*
5.	*Ce.S.P.I. – Centro Studi Politica Internazionale*	*38.000*
6.	*Fondazione Alcide De Gasperi*	*18.000*
7.	*Aspen Institute Italia*	*18.000*
8.	*Comitato Atlantico*	*18.000*
9.	*Centro Studi Americani*	*11.000*
10.	*C.I.P.M.O.- Centro Italiano Pace Medio Oriente*	*11.000*
11.	*Circolo di Studi Diplomatici*	*11.000*
12.	*C.I.M.E. – Consiglio Italiano per il Movimento Europeo*	*11.000*
13.	*Archivio Disarmo*	*11.000*
14	*Forum per i Problemi della Pace e della Guerra*	*11.000*
15.	*ISAG – Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliari*	*7.000*
16.	*Fondazione Magna Carta*	*11.000*
17.	*IIDU - Istituto Internazionale di Diritto Umanitario*	*11.000*
18.	*Fondazione Lelio e Lisli Basso*	*11.000*
	Totale dei contributi ordinari	***536.000***
	Contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari (art. 2 della legge 28.12.1982, n.948)	***247.150***
	Totale generale	**Euro 783.150**

13A08076

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il Regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che, l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 94.584 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 ottobre 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 ottobre 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
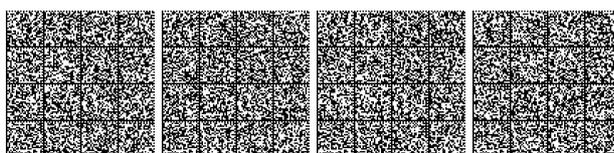
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 ottobre 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A08298

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° ottobre 2013.

Autorizzazione alla società «Bureau Veritas Italia S.p.a.», in Milano, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Vista la direttiva 2000/9/CE del Consiglio Europeo del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210, di attuazione della direttiva 2000/9/CE, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'autorizzazione degli organismi notificati nel settore degli impianti a fune;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che "al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti sono trasferite, con risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei Trasporti";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008 n. 211 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

Visto il decreto dirigenziale n. 2651-08.07.03 del 30 luglio 2007, pubblicato nella *G.U.* Serie generale n. 193 del 21 agosto 2007, con il quale la società Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede a Milano, è stata riconosciuta idonea, in conformità al D.M. 5 agosto 2004, a svolgere le procedure di conformità dei componenti di sicurezza e di esame "CE" dei sottosistemi degli impianti a fune, elencati nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 210/2003, ai sensi rispettivamente degli allegati V e VII del medesimo decreto legislativo n. 210/2003;

Visto il decreto dirigenziale n. 2519-08.07.03 del 9 agosto 2010, pubblicato nella *G.U.* Serie Generale n. 195 del 21 agosto 2010, con il quale alla società Bureau Veritas Italia SpA con sede a Milano, è stata rinnovata l'autorizzazione, in conformità al D.M. 5 agosto 2004, a svolgere le procedure di valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e di esame "CE" dei sottosistemi degli impianti a fune, elencati nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, ai sensi rispettivamente degli allegati V e VII del medesimo D.Lgs. n. 210/2003;

Visto l'art. 19 del menzionato decreto legislativo n. 210/2003, secondo il quale tale autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile a seguito di apposita istanza da presentarsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'autorizzazione";

Vista l'istanza n. 2034/13/IC del 14 maggio 2013, di rinnovo dell'autorizzazione di cui al citato decreto dirigenziale n. 2519 del 9 agosto 2010, presentata dalla società Bureau Veritas Italia SpA, attualmente con sede in Milano – via Miramare 15 -, acquisita agli atti della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, Divisione 6, in data 27 maggio 2013, con prot. n. R.U. 3364, presentata, quindi, oltre il termine previsto dal 2° comma dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 210/2003;

Vista la documentazione trasmessa dalla società Bureau Veritas Italia SpA con la suddetta istanza e successivamente integrata con nota n. 2044/13/IC del 9 luglio 2013;

Considerato che la documentazione prodotta dalla società Bureau Veritas Italia SpA soddisfa quanto richiesto dal citato decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Visto l'esito favorevole della verifica ispettiva, prevista dall'art. 2 del citato D.M. 5 agosto 2004, effettuata in data 15 luglio 2013 presso la sede della società Bureau Veritas Italia SpA, in via Miramare 15 - Milano, dalla quale risulta che la società possiede i requisiti previsti dal summenzionato D.M. e dalla norma UNI CEI EN 45011;

Visti gli esiti delle visite ispettive presso i due laboratori di prova convenzionati con B.V.I. S.p.a., effettuate rispettivamente, in data 16 luglio 2013, presso il laboratorio LA.T.I.F., in Ravina di Trento e, in data 4 settembre 2013, presso il laboratorio della "Elettra s.r.l." in Calenzano (FI), dai quali emerge che i due laboratori operano in conformità ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, come disposto agli artt. 2, 5° comma, e 4, punto *f)*, del D.M. 5 agosto 2004;

Visto il parere positivo rilasciato, in qualità di Amministrazione concertante, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, dal Ministero dello Sviluppo Economico, formulato con nota prot. n. 0156341 del 25 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

La società Bureau Veritas Italia SpA con sede a Milano, via Miramare 15, è valutata conforme ai requisiti previsti dal D.M. 5 agosto 2004, citato in premessa ed è, pertanto, autorizzata a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame "CE" dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone - sottosistemi elencati nell'allegato I del decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210 - nel rispetto di quanto previsto dagli allegati V e VII del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 210/2003, mediante la struttura organizzativa ed operativa individuata nella documentazione presentata dalla società richiedente, nel pieno rispetto del decreto ministeriale 5 agosto 2004; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il relativo benestare.

Art. 3.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vigila sulle attività della società Bureau Veritas Italia SpA ai sensi del decreto legislativo n. 210/2003, effettuando ispezioni, di propria iniziativa ovvero su richiesta della medesima società, al fine di accertare la permanenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, o verificando a campione le certificazioni rilasciate. A tal fine, ogni anno, la società Bureau Veritas Italia SpA comunica all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse.

Art. 4.

La presente autorizzazione ha validità triennale con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2013

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

13A08045
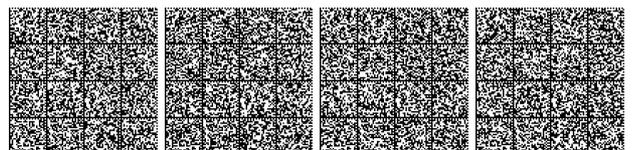
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.», in Roma, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 1237 della Commissione dell'11 dicembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2010, con il quale l'organismo «Agroqualità S.p.A.» con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° ottobre 2010;

Considerato che il «Comitato Promotore per il riconoscimento della DOP Marrone di Caprese Michelangelo» e la Regione Toscana non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Marrone Caprese Michelangelo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 1° ottobre 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305, con decreto 1° ottobre 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Marrone Caprese Michelangelo», registrata con il Regolamento (UE) n. 1237 dell'11 dicembre 2009, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° ottobre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 settembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A08042

DECRETO 25 settembre 2013.

Proroga della designazione dell'Agenzia Laore Sardegna ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2010, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è stata designata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 1° ottobre 2010, data di emanazione del decreto di designazione in precedenza citato;

Considerato che la Regione autonoma Sardegna con delibera n. 33/1954 dell'8 agosto 2013 in sostituzione dell'«Agenzia Laore Sardegna», ha individuato, con decorrenza 1° gennaio 2014, «Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura», quale autorità pubblica di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della designazione concessa all'«Agenzia Laore Sardegna» e la designazione di «Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura»;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 1° ottobre 2010, fino all'emanazione del decreto di designazione di «Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura»;

Decreta:

Art. 1.

La designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», con decreto 1° ottobre 2010, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, è prorogata fino al 31 dicembre 2013.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'«Agenzia Laore Sardegna» è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° ottobre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 settembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A08043

DECRETO 25 settembre 2013.

Proroga della designazione dell'Agenzia Laore Sardegna ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Agnello di Sardegna";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 29 ottobre 2010, con il quale l' "Agenzia Laore Sardegna" con sede in Cagliari, Via Caprera n.8, è stata designata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Agnello di Sardegna";

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 1 ottobre 2010, data di emanazione del decreto di designazione in precedenza citato;

Considerato che la Regione Autonoma Sardegna con delibera n.33/54 dell'8 agosto 2013 in sostituzione dell' "Agenzia Laore Sardegna", ha individuato, con decorrenza 1° gennaio 2014, "Agris Sardegna – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura", quale autorità pubblica di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta "Agnello di Sardegna", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;

Considerato che il "Consorzio per la tutela dell'Agnello di Sardegna IGP", incaricato ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99, non ha ancora provveduto a confermare tale individuazione, sebbene sollecitato in tal senso dalla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore con nota n. 19258 del 13 settembre 2013;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Agnello di Sardegna" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della designazione concessa all' "Agenzia Laore Sardegna" e la designazione di "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura";

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 1 ottobre 2010, fino all'emanazione del decreto di designazione di "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura";

Decreta:

Art. 1.

La designazione dell' "Agenzia Laore Sardegna", con decreto 1 ottobre 2010, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Agnello di Sardegna", registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001, è prorogata fino al 31 dicembre 2013.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l' "Agenzia Laore Sardegna" è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1 ottobre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 settembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A08044

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 settembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione all'Organismo «Sicurcert s.r.l.», in Pistoia, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214. concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo Sicurcert S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo: 144855 del 5 settembre 2013 e 148808 del 13 settembre 2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL499 del 29 agosto 2013 - Prot. MISE n. 148650 del 13 settembre 2013) da parte del medesimo ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Sicurcert S.r.l., nel sito operativo di via G. Spontini n. 10 - 51100 Pistoia, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 marzo 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 26 settembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A08079

DECRETO 26 settembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione all'Organismo «Anccp Certification Agency s.r.l.», in Livorno, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori.

IL DIREZIONE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifica-

zioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo ANCCP Certification Agency S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, acquisita agli atti della Direzione generale con numero di protocollo: 139615 del 22 agosto 2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL477 del 30 luglio 2013 - Prot. MISE n. 146094 del 9 settembre 2013) da parte del medesimo ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ANCCP Certification Agency S.r.l., nel sito operativo di via Nicolodi n. 43/1 - 57121 Livorno, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 marzo 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 26 settembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A08080

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club di Vigevano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI IL TURISMO E LO SPORT

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le competenze statali in materia di turismo;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2011 con il quale al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport sono delegate le funzioni in materia di turismo;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481 con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato eretto in Ente morale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni concernenti l'approvazione dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

Visto in particolare l'art. 63 del vigente Statuto, così come da ultimo modificato con proprio decreto del 27 novembre 2012, in tema di liquidazione e scioglimento degli Automobil Club;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante «La disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto l'art. 15, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e di commissariamento;

Visto il decreto 16 settembre 2009 del Ministro per il turismo *pro tempore* con cui sono state conferite per un periodo di dodici mesi le funzioni di Commissario straordinario presso l'Automobile Club di Vigevano alla dott.ssa Maria Rosaria Trama, con le motivazioni citate in premessa al medesimo decreto;

Visto il decreto 30 marzo 2011 del Ministro per il turismo *pro tempore* con cui sono state prorogate per un periodo di ulteriori sei mesi le funzioni di Commissario straordinario presso l'Automobile Club di Vigevano alla dott.ssa Maria Rosaria Trama, con le motivazioni citate in premessa al medesimo decreto;

Preso atto che il Commissario straordinario presso l'Automobile Club di Vigevano, dott.ssa Maria Rosaria Trama con nota prot. 958 del 18 ottobre 2011 ha rappresentato che la situazione economico-finanziaria del Sodalizio non offre spunti per un possibile risanamento del bilancio e per la conseguente ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione;

Considerato che, con nota prot. 118/12 del 19 gennaio 2012 a firma del Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia, ed in conformità dell'orientamento espresso dal Comitato Esecutivo nella seduta del 17 novembre 2011, la situazione dell'Automobile Club di Vigevano è stata sottoposta all'Amministrazione vigilante onde verificare la fattibilità dell'eventuale scioglimento del Sodalizio;

Visto che l'Amministrazione vigilante, con nota prot. 1610 P-4.30.6 del 15 febbraio 2012, ha invitato l'Automobile Club d'Italia a valutare, preventivamente allo scioglimento dell'Automobile Club di Vigevano, la possibilità di soluzioni alternative di riequilibrio e di riqualificazione, in conformità di quanto dispone il regolamento interno della federazione ACI;

Preso atto che, acquisiti i necessari elementi informativi e valutativi, è emerso come l'attuale contesto socio-economico del territorio di riferimento non consenta di intravedere soluzioni di riequilibrio e di riqualificazione dell'Automobile Club di Vigevano;

Vista la deliberazione adottata, in via d'urgenza, nella riunione del 13 dicembre 2012, dal Comitato Esecutivo dell'Automobile Club d'Italia, con la quale è stato proposto all'Amministrazione vigilante la nomina di un Commissario straordinario presso l'Automobile Club di Vigevano ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Preso atto del provvedimento di mancata approvazione dei conti consuntivi per gli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 dell'Automobile Club di Vigevano adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Automobile Club d'Italia nella medesima riunione del 13 dicembre 2012;

Preso atto, in particolare, che tale mancata approvazione è stata motivata dal fatto che, ad esito dell'esame dell'andamento gestionale riferito alle predette annualità 2004-2010, sono emerse in ordine ai relativi esercizi talune irregolarità, anche di natura regolamentare;

Preso atto, altresì, che l'Automobile Club di Vigevano ha conseguito un disavanzo finanziario di competenza nel 2009 e nel 2010, quest'ultimo non coperto dall'avanzo di amministrazione e che lo stesso Sodalizio non ha trasmesso i budget relativi agli esercizi 2011 e 2012 ed il bilancio di esercizio 2011;

Preso atto che l'Automobile Club di Vigevano non svolge allo stato alcuna attività operativa, essendo privo

di dipendenti, del Direttore nonché degli organi di amministrazione e di controllo, e versa, pertanto, in una situazione tale di criticità da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili demandate per statuto allo stesso ente;

Ritenuto, conseguentemente, in considerazione di quanto sopra premesso, che sussistano le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'Automobile Club di Vigevano dell'art. 15, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e commissariamento;

Ritenuto che sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento tali da impedire la comunicazione del relativo avvio ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che è necessario procedere anche alla nomina del commissario liquidatore, il cui compenso sarà determinato con separato provvedimento;

Visti i requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Giorgio Cumin;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

L'Automobile Club di Vigevano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dello Stato, con sede in Vigevano (Pavia), è assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, il dott. Giorgio Cumin. Con successivo provvedimento sarà definito il compenso del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 26 aprile 2013

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A08125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 ottobre 2013.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali trivalenti, per la stagione 2013-2014. (Determina n.V&A n. 833/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014;

Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products (CHMP) dell'EMEA (European Medicines Agency) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2013-2014 (EMA/CHMP/BWP/116620/2013);

Vista la linea guida del CHMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali trivalenti (CPMP/BWP/214/96);

Vista la linea guida CMDh Best Practice Guide On Fast Track Procedure For The Annual Update Of Human Influenza Vaccines (CMDh/290/2013/Rev.0; April 2013);

Vista la Circolare del Ministero della Salute: «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2013-2014», pubblicata il 19 agosto 2013;

Considerato che in base alla suddetta Circolare «Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è, per la nostra situazione climatica e per l'andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre»;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali autorizzati con procedure nazionali e di mutuo riconoscimento ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 25 luglio 2013, con la quale la Società Crucell Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Zambeletti, 25 20021 Baranzate - Milano, codice fiscale 00190430132, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale INFLEXAL V, nonché la notifica di fine della procedura n. IT/H/0107/001/II/055 trasmessa dalla competente autorità Italiana in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 25 luglio 2013, con la quale la Società Crucell Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Zambeletti, 25 20021 Baranzate - Milano, codice fiscale 00190430132, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale VIROFLU, nonché la notifica di fine della procedura n. IT/H/0121/001/II/034 trasmessa dalla competente autorità Italiana in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 4 luglio 2013, con la quale la Società Abbott S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina Km 52 snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT), codice fiscale 00076670595, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale Batrevac, nonché la notifica di fine della procedura n. NL/H/169/001/II/066 trasmessa dalla competente autorità Olandese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 4 luglio 2013, con la quale la Società Abbott S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina Km 52 snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT), codice fiscale 00076670595, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale Influvac S, nonché la notifica di fine della procedura n. NL/H/137/001/II/071 trasmessa dalla competente autorità Olandese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Viste le domande e relativi allegati, presentate in data 27 giugno 2013 con la quale la Società Sanofi Pasteur MSD S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via degli Aldobrandeschi, 15, 00163 Roma, codice fiscale 05991060582, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale Vaxigrip, nonché le notifiche di fine delle procedure n. FR/H/121/001/II/068 e FR/H/139/001/II/043 trasmesse dalla competente autorità Francese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 27 giugno 2013 con la quale la Società Sanofi Pasteur MSD S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via degli Aldobrandeschi, 15 00163 Roma, codice fiscale 05991060582, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale Vaccino Mutagrip Pasteur, nonché la notifica di fine della procedura n. FR/H/122/001/II/064 trasmessa dalla competente autorità Francese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 19 luglio 2013, con la quale la Società Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Fiorentina, 1, 53100 Siena (SI), codice fiscale 01392770465, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale AGRIPPAL S1,

nonché la notifica di fine della procedura n. IT/H/0102/001/II/085 trasmessa dalla competente autorità Italiana in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 19 luglio 2013, con la quale la Società Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Fiorentina, 1, 53100 Siena (SI), codice fiscale 01392770465, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale FLUAD, nonchè la notifica di fine della procedura n. IT/H/0104/001/II/099 trasmessa dalla competente autorità Italiana in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 1° luglio 2013, con la quale la Società GlaxoSmithKline S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, 2, 37135 Verona (VR), codice fiscale 00212840235, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale FLUARIX, nonché la notifica di fine della procedura n. DE/H/0124/001/II/087 trasmessa dalla competente autorità Tedesca in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 19 luglio 2013, con la quale la Società Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Fiorentina, 1, 53100 Siena (SI), codice fiscale 01392770465, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale INFLUPOZZI SUBUNITÀ;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 19 luglio 2013, con la quale la Società Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Fiorentina, 1, 53100 Siena (SI), codice fiscale 01392770465, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014, relativamente al medicinale INFLUPOZZI ADIUVATO;

Visto il parere espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica nella seduta del 27 settembre 2013, in merito all'aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto l'art. 80 comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Determina:

Art. 1.

Autorizzazione dell'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2013-2014 e divieto di vendita della formulazione 2012-2013

1. È autorizzata la modifica della composizione specificata al successivo comma 2 dei vaccini influenzali elencati nell'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, in accordo alla raccomandazione: «Amended EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition for the season 2013/2014» (27 March 2013 EMA/CHMP/BWP/116620/2013).

2. I vaccini influenzali trivalenti sono costituiti, per la stagione 2013-2014, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;

A(H3N2) virus antigenically like the cell-propagated prototype virus A/Victoria/361/2011;

B/Massachusetts/2/2012-like virus.

È possibile utilizzare gli stessi virus modificati in alcune sequenze genomiche (virus riassortanti), come indicato nella raccomandazione EMA/CHMP/BWP/116620/2013, sopra citata.

3. Prima della loro distribuzione i vaccini influenzali devono essere sottoposti alle procedure di controllo di stato, lotto per lotto, di cui all'art. 138 del D.Lgs. n. 219/2006 e risultare conformi alla Farmacopea europea e alle relative AIC.

4. I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2012-2013, sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili.

Art. 2.

Stampati

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei vaccini riportati nell'allegato 1 sono modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1.

2. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione, che ha effetto a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 7 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI
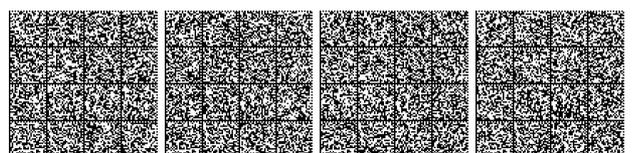
ALLEGATO

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI DEI VACCINI INFLUENZALI TRIVALENTI PER LA STAGIONE 2013 - 2014 ALLEGATO 1

DITTA	MEDICINALE	COD AIC		CONFEZIONE
CRUCELL ITALY S.r.l.	**INFLEXAL V**	033658	055	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
CRUCELL ITALY S.r.l.	**INFLEXAL V**	033658	067	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
CRUCELL ITALY S.r.l.	**VIROFLU**	034653	030	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
CRUCELL ITALY S.r.l.	**VIROFLU**	034653	042	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	**FLUARIX**	029245	178	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	**FLUARIX**	029245	180	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	**FLUARIX**	029245	192	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	**FLUARIX**	029245	204	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	**FLUARIX**	029245	216	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	**FLUARIX**	029245	228	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**INFLUPOZZI ADIUVATO**	034377	010	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
NOVARTIS VACCINES	**INFLUPOZZI**	034377	022	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe

AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**ADIUVATO**			preriempite da 0,5 ml
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	257	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 fiala da 0,5 ml
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	269	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 G 1
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	271	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 23 G 1
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	283	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 25 G 1
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	295	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago 25 G 1
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	321	“sospensione iniettabile” 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 25 G 5/8"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	333	“sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago 25 G 5/8"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	384	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare” 1 siringa preriempita da 0,25 ml
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	264	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (23 g) 1
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	276	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	288	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (23 g) 1
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	290	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	326	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	338	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	340	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	353	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**FLUAD**	031840	034	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare” 1siringa preriempita da 0,5 ml
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**FLUAD**	031840	046	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**FLUAD**	031840	059	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare” 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.	**FLUAD**	031840	061	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD	**VACCINO MUTAGRIP**	027278	112	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1
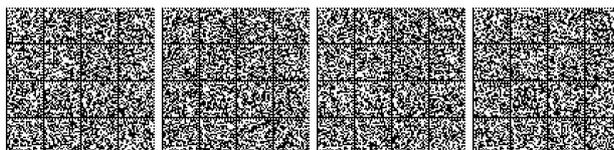
S.n.c.	**PASTEUR**			siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	124	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago presaldato
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	136	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	148	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	151	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	163	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	175	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago presaldato
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	187	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago presaldato
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	199	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 50 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago presaldato
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	201	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con cappuccio copriago senza lattice

SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	213	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con cappuccio copriago senza lattice
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**	027278	225	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con cappuccio copriago senza lattice
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	209	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	274	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	286	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	298	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	300	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	312	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	324	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD	**VAXIGRIP**	026032	336	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50
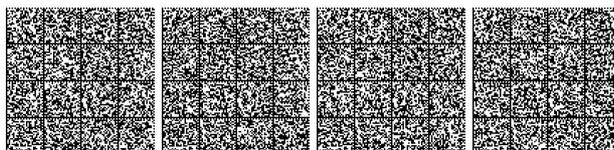
S.n.c.				siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	375	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	387	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	399	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	401	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	211	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	223	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	235	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	247	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,25 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	250	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago

SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	262	“bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 20 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	348	“bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	351	“bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	**VAXIGRIP**	026032	363	“bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
ABBOTT S.r.l.	**BATREVAC**	035619	016	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
ABBOTT S.r.l.	**BATREVAC**	035619	028	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
ABBOTT S.r.l.	**INFLUVAC S**	028851	133	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
ABBOTT S.r.l.	**INFLUVAC S**	028851	145	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

13A08146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gamma Tet P»

Estratto determinazione V&A n. 1508 del 16 settembre 2013

Titolare AIC: CSL Behring GmbH con sede legale e domicilio in Emil Von Behring Strasse - 76 - Marburg (Germania).

Medicinale: GAMMA TET P.

Variazione AIC:

B.I.a.2.c). Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo.

B.I.a.4 *z)*. Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo - Altre variazioni.

B.II.b.3 *c)*. Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Il prodotto è un medicinale biologico o immunologico e la modifica richiede una valutazione della comparabilità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

Filtri per la filtrazione chiarificante (filtri di fibra di vetro) nel processo produttivo del principio attivo;

Filtri per la filtrazione chiarificante e sterilizzante nel processo produttivo del principio attivo (ultraconcentrato);

Controlli in process: cambio della specifica per il contenuto proteico durante le fasi precoci del processo produttivo del principio attivo;

Filtri per la filtrazione chiarificante e sterilizzante nel processo produttivo del prodotto finito;

Sacche per la conservazione del final bulk,

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

022635066 - "250 U.I./1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 1 ml;

022635078 - "500 U.I./2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08020

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio carbonato + vitamina D3».

Estratto determinazione V&A n. 1509 del 16 settembre 2013

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino (TO) codice fiscale 08028050014.

Medicinale: CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3.

Variazione AIC: B.III.1.a.3. Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato: Per una sostanza attiva, per una materia prima/un reattivo/una sostanza intermedia utilizzati nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, per un eccipiente. Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea. Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (sostituzione o aggiunta). B.I.z Other variation.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del produttore di P.A. Colecalciferolo attualmente autorizzato, Hoffmann La Roche LTD Grenzacherstrasse 124 - 4070 (Basilea, Svizzera) con il nuovo produttore DSM Nutritional Products France SAS, 1 Boulevard d'Alsace 68128 - Village Neuf-Francia in possesso del CEP n. R0-CEP 2009-050 Rev 00.

Inoltre, viene introdotta la sezione 3.2.A.2 "Adventitious Agents Safety Evaluation", relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

035007018 - "1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente" 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08021

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monores»

Estratto determinazione V&A n. 1505 del 16 settembre 2013

Titolare AIC: Valeas Spa Industria Chimica e Farmaceutica con sede legale e domicilio fiscale in Via Vallisneri, 10 - 20133 - Milano (MI) codice fiscale 04874990155.

Medicinale: Monores.

Variazione AIC: B.I.a.1.b. Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del produttore di P.A. Clenbuterolo Cloridrato con il nuovo produttore in possesso di Drug Master File, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

024217010 - "10 mcg compresse" 30 compresse;

024217034 - "20 mcg compresse" 30 compresse;

024217109 - "0,4 mg/100 ml sciroppo" flacone da 120 ml;

024217111 - "0,1 mg/100 ml sciroppo" flacone da 120 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08022

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efracea».

Estratto determinazione n. 815/2013 del 27 settembre 2013

Medicinale: EFRACEA.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., via dell'Annunciata, 21 Milano.

Confezione: "40 mg capsule rigide a rilascio modificato" 14 capsule in blister AL/PVC/ACLAR – A.I.C. n. 039130036 (in base 10) 15B4XN (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio modificato.

Composizione: ogni capsula rigida a rilascio modificato contiene:

Principio attivo: 40 mg di doxiciclina (come monoidrato)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: “40 mg capsule rigide a rilascio modificato” 14 capsule in blister AL/PVC/ACLAR – A.I.C. n. 039130036 (in base 10) 15B4XN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Efracea è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107 quater, paragrafo 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08081

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Ranbaxy Italia».

Estratto determinazione n. 816/2013 del 27 settembre 2013

Medicinale: ENALAPRIL RANBAXY ITALIA.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3 - 20121 Milano.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

“5 mg compresse” 20 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693019 (in base 10) 17SCUV (in base 32);

“5 mg compresse” 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693021 (in base 10) 17SCUX (in base 32);

“5 mg compresse” 30 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693033 (in base 10) 17SCV9 (in base 32);

“5 mg compresse” 50 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693045 (in base 10) 17SCVP (in base 32);

“5 mg compresse” 100 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693058 (in base 10) 17SCW2 (in base 32);

“20 mg compresse” 14 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693060 (in base 10) 17SCW4 (in base 32);

“20 mg compresse” 20 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693072 (in base 10) 17SCWJ (in base 32);

“20 mg compresse” 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693084 (in base 10) 17SCWW (in base 32);

“20 mg compresse” 30 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693096 (in base 10) 17SCX8 (in base 32);

“20 mg compresse” 50 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693108 (in base 10) 17SCXN (in base 32);

“20 mg compresse” 84 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693110 (in base 10) 17SCXQ (in base 32);

“20 mg compresse” 90 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693122 (in base 10) 17SCY2 (in base 32);

“20 mg compresse” 100 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693134 (in base 10) 17SCYG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 5 mg, 20 mg di enalapril maleato;

Eccipienti: Lattosio monoidrato; Cellulosa microcristallina; Amido di mais; Amido, pregelatinizzato; Sodio idrogeno carbonato; Magnesio stearato; Ossido di ferro rosso (E172) - solo nelle compresse da 20 mg; Ossido di ferro giallo (E172) - solo nelle compresse da 20 mg.

Produzione principio attivo:

Neuland Laboratories Limited;

Veerabhadraswamy Temple Road, Bonthapalli Village, Jinnaram (Mandal), 502 313 Medak Dist., Andhra Pradesh India.

Produzione:

Ranbaxy Laboratories Limited - Industrial Area - 3, Dewas - 455001, Madhya Pradesh India.

Confezionamento primario e secondario:

Ranbaxy Laboratories Limited - Industrial Area - 3, Dewas - 455001, Madhya Pradesh India;

Terapia S.A. 124 Fabricii Street, 400 632 Cluj Napoca Romania;

Ranbaxy Ireland Ltd. Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary Irlanda.

Confezionamento secondario:

Basics GmbH Hemmelrather weg 201, D-51377 Leverkusen Germania;

Prestige Promotion Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim Germania;

PharmaPack International B.V. - Bleiswijkseweg 51 - 2712 PB Zoetermeer Olanda;

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., via Delle Industrie snc - 26814 Livraga (LO) Italia;

Millmount Healthcare Ltd - Unit 1 Donore Road Industrial Estate, Drogheda, Co. Louth Irlanda.

Controllo lotti:

Ranbaxy Ireland Ltd. - Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary Irlanda;

TerapiA S.A. - 124 Fabricii Street, 400 632 Cluj Napoca Romania;

Wessling Hungary Kft. - 1047 Budapest, Foti u.56. Ungheria;

Farmalyse B.V. - Pieter Lieftinckweg 2, 1505 HX Zaandam Olanda;

Rilascio lotti:

Ranbaxy Ireland Ltd. - Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary Irlanda;

Terapia S.A. - 124 Fabricii Street, 400 632 Cluj Napoca Romania;

Basics GmbH Hemmelrather weg 201, D-51377 Leverkusen Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell’ipertensione;

Trattamento dell’insufficienza cardiaca sintomatica;

Prevenzione dell’insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤ 35%).
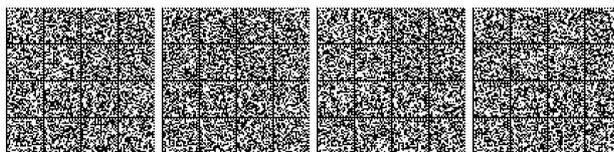
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "5 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693021 (in base 10) 17SCUX (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1,82 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 3,42.

Confezione: "20 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693060 (in base 10) 17SCW4 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1,93 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 3,61.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Enalapril Ranbaxy Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08082

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Sandoz».

Estratto determinazione n. 814/2013 del 27 settembre 2013

Medicinale: CANDESARTAN e IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA).

Confezioni e numeri A.I.C.:

"32 mg/12,5 mg compresse" 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145499 (in base 10) 177P4V (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145501 (in base 10) 177P4X (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145513 (in base 10) 177P59 (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145525 (in base 10) 177P5P (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145537 (in base 10) 177P61 (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145549 (in base 10) 177P6F (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145552 (in base 10) 177P6J (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145564 (in base 10) 177P6W (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145576 (in base 10) 177P78 (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145588 (in base 10) 177P7N (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 300 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145590 (in base 10) 177P7Q (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041145602 (in base 10) 177P82 (in base 32);

"32 mg/12,5 mg compresse" 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041145614 (in base 10) 177P8G (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145626 (in base 10) 177P8U (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145638 (in base 10) 177P96 (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145640 (in base 10) 177P98 (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145653 (in base 10) 177P9P (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145665 (in base 10) 177PB1 (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145677 (in base 10) 177PBF (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145689 (in base 10) 177PBT (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145691 (in base 10) 177PBV (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145703 (in base 10) 177PC7 (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145715 (in base 10) 177PCM (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 300 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145727 (in base 10) 177PCZ (in base 32);

"32 mg/25 mg compresse" 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041145739 (in base 10) 177PDC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 32 mg di candesartan cilexetil e 12,5 mg di idroclorotiazide; 32 mg di candesartan cilexetil e 25 mg di idroclorotiazide;

Eccipienti: Candesartan e Idroclorotiazide Sandoz 32 mg/12,5 mg compresse

Lattosio monoidrato; Ferro ossido giallo (E172); Ferro ossido rosso (E172); Ferro ossido nero (E172); Amido di mais; Povidone K30; Carragenina (E407); Croscarmellosa sodica;Magnesio stearato.

Candesartan e Idroclorotiazide Sandoz 32 mg/25 mg compresse:

Lattosio monoidrato; Ferro ossido rosso (E172); Ferro ossido nero (E172); Titanio diossido (E171); Amido di mais; Povidone K30; Carragenina (E407); Croscarmellosa sodica; Magnesio stearato.

Produzione del principio attivo:

Candesartan cilexetil Lek Pharmaceuticals d.d.

Sito amministrativo: Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Sito produttivo: Production of Pharmaceutical Ingredients, Kolodvorska 27, SI-1234 Mengeš, Slovenia.

Idroclorotiazide

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Sito amministrativo: 19 Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski, Pomorskie, Polonia.

Sito produttivo: Synthesis Section PS III, 19 Pelplinska Street, 83-200 Starogard Gdanski, Pomorskie, Polonia.

Ipca Laboratories Limited

Sito amministrativo: International House, 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli West, 400 - 0067 Mumbai Maharashtra, India.

Sito produttivo: P.O. Sejavta, 457 002 Ratlam, Madhya Pradesh, India.

Produzione: Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Confezionamento primario e secondario:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Sito amministrativo e produttivo: Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Sito produttivo addizionale di confezionamento: Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia.

Salutas Pharma GmbH

Sito amministrativo e produttivo: Otto-von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben, Germania.

Sito produttivo: Dieselstrasse 5 - 70839 Gerlingen, Germania.

Lek S.A.

Sito amministrativo: ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia

Sito produttivo: ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia.

Confezionamento secondario:

Pieffe Depositi S.r.l, via Formellese Km 4,300 - 00060 Formello (RM) Italia;

Famar A.V.E. Pharmaceutical & Cosmetic Manufacturer;

Famar S.A. Anthoussa Plant, Anthousas Avenue 7 - 15344, Anthousa - Attiki Grecia;

C.R.N.A. SA Zoning Industriel d'Heppignies 1, Fleurus, Hainaut, B-6220 Belgio.

Controllo dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 - 1526 Ljubljana Slovenia.

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Sito amministrativo e produttivo: Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Sito produttivo addizionale: Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia.

Salutas Pharma GmbH

Sito amministrativo e produttivo: Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania.

Sito produttivo: Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Germania.

Lek S.A.

Sito amministrativo: ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia.

Sito produttivo: ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia.

Indicazioni terapeutiche: Candesartan e Idroclorotiazide Sandoz è indicato per:

trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti adulti con pressione arteriosa non adeguatamente controllata dalla monoterapia con candesartan cilexetil o idroclorotiazide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "32 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145525 (in base 10) 177P5P (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,20 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,62.

Confezione: "32 mg/25 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041145653 (in base 10) 177P9P (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,20 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,62.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Candesartan e Idroclorotiazide Sandoz è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08083

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido acetilsalicilico Gentian Generics»

Estratto determinazione n. 813/2013 del 27 settembre 2013

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO GENTIAN GENERICS.

Titolare AIC: Gentian Generics Limited - 5th Floor, Castle Chambers, 43 Castle Street, Liverpool L2 9TL - Regno Unito.

Confezione: "100 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 042200016 (in base 10) 187UYJ (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: 100 mg di acido acetilsalicilico.

Eccipienti: Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina;

Amido di mais;

Silice colloidale anidra;

Acido stearico.

Rivestimento:

Acido metacrilico – copolimero etil acrilato (1:1);

Polisorbato 80;

Sodio laurilsolfato;

Trietil citrato;

Talco.

Produzione, controllo, rilascio, confezionamento:

Actavis Limited - BLB 016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000 – Malta;

Balkanpharma – Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600 – Bulgaria.

Rilascio, confezionamento: Actavis hf - Reykjavíkurvegur 78, IS-220 Hafnarfjördur – Islanda.

Produzione del principio attivo: Novacyl 29 avenue Joannés Masset, 69009 Lyon – Francia.

Sito produttivo: Novacyl - Rue Prosper Monnet, 69190 Saint-Fons – Francia.

Indicazioni terapeutiche:

Prevenzione secondaria dell'infarto del miocardio;

Prevenzione della morbilità cardiovascolare in pazienti affetti da angina pectoris stabile;

Anamnesi di angina pectoris instabile, eccetto durante la fase acuta;

Prevenzione della occlusione dei by-pass dopo Coronary Artery Bypass Grafting (CABG);

Angioplastica coronarica, eccetto durante la fase acuta;

Prevenzione secondaria degli attacchi ischemici transitori (TIA) e degli accidenti ischemici cerebrovascolari (CVA), purché sia stata esclusa la presenza di emorragie intracerebrali.

Acido acetilsalicilico Gentian Generics non è raccomandato in situazioni di emergenza. L'uso è limitato alla prevenzione secondaria con trattamento cronico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: "100 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 042200016 (in base 10) 187UYJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 0,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1,56.

Il prezzo Ex factory del prodotto è automaticamente ridotto sulla base del criterio prezzo/volume come da accordo negoziale, al raggiungimento di 4 Mln e 6 Mln di confezioni vendute.

Resta fermo l'obbligo da parte dell'Azienda di comunicare all'Ufficio Prezzi e Rimborso trimestralmente i dati di consumo e di pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* le riduzioni di prezzo concordate, al raggiungimento dei volumi di vendita sopra indicati.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Acido Acetilsalicilico Gentian Generics è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08084

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato»

Estratto determinazione V&A n. 1606 del 30 settembre 2013

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1 - 53100 Siena codice fiscale 01392770465.

Variazione A.I.C.: B.I.a.2.b Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva - Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibile di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale - Aggiornamento dossier.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica di seguito riportata precisando che il tempo di inattivazione virale rimane ad un minimo di 18 ore:

da: parametro di processo applicato per l'inattivazione virale: temperatura 20-30°C;

a:

1) parametro di processo applicato per l'inattivazione virale: temperatura 24-30°C;

2) introduzione nel dossier del nuovo rapporto di convalida relativo all'inattivazione degli agenti avventizi,

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

034377010 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

034377022 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08118

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato».

Estratto determinazione V&A n. 1607 del 30 settembre 2013

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare A.I.C.: Novartis vaccines and diagnostics S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1, 53100 - Siena codice fiscale n. 01392770465.

Variazione A.I.C.: B.I.c.1.b Modifiche nel confezionamento primario del principio attivo Composizione qualitativa e/o quantitativa per i principi attivi biologici o immunologici sterili e non congelati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica come di seguito riportato:

da: contenitore utilizzato per la conservazione dell'adiuvante MF59C.1 dopo filtrazione sterilizzante a Rosia per 6 mesi a 2-8°C, protetto dalla luce: pallone di vetro da 50 litri.

a: contenitore utilizzato per la conservazione dell'adiuvante MF59C.1 dopo filtrazione sterilizzante a Rosia per 3 mesi a 2-8°C, protetto dalla luce: sacca di plastica da 50 litri Sartor*ius* Stedim Flex Boy.

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

034377010 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

034377022 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08119

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità».

Estratto determinazione V&A n. 1608 del 30 settembre 2013

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Novartis vaccines and diagnostics S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via fiorentina, 1, 53100 - Siena codice fiscale n. 01392770465.

Variazione A.I.C.: B.I.a.2.b Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibile di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

Aggiornamento dossier.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica di seguito riportata precisando che il tempo di inattivazione virale rimane ad un minimo di 18 ore:

da:

Parametro di processo applicato per l'inattivazione virale: temperatura 20-30°C;

a:

1. Parametro di processo applicato per l'inattivazione virale: temperatura 24-30°C.

2. Introduzione nel dossier del nuovo rapporto di convalida relativo all'inattivazione degli agenti avventizi relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

025984257 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 fiala 0,5 ml;

025984269 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 G1;

025984271 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml con ago da 23 G1;

025984283 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 G1;

025984295 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 G1;

025984321 - «Sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con Ago da 25 G (5/8»);

025984333 - «Sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 G (5/8»);

025984384 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,25 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08120

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agrippal S1».

Estratto determinazione V&A n. 1561 del 17 settembre 2013

Specialità Medicinale: AGRIPPAL S1.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L.

N. procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0102/001/II/083/G.

Tipo di Modifica: B.II.b.3 *b)* Modifica del processo di fabbricazione del prodotto finito. Modifiche sostanziali al processo di produzione che possono avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale.

Modifica Apportata: Introduzione di una filtrazione sterilizzante aggiuntiva in-line prima della ripartizione in asepsi in siringhe del prodotto AGRIPPAL S1, presso il sito italiano di Rosia.

Introduzione della linea di riempimento FM-3375 nel dossier di registrazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08129

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agrippal S1».

Estratto determinazione V&A/1640 del 7 ottobre 2013

Specialità Medicinale: AGRIPPAL S1

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Novartis Vaccines And Diagnostics S.r.l.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0102/001/II/080/G

Tipo di Modifica: B.I.a.2.b Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibile di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia B.1.z) Altra variazione.

Modifica Apportata: Aggiornamento dei parametri nello step di inattivazione con formaldeide. Il tempo di inattivazione virale rimane ad un minimo di 18 ore, e si autorizzano i seguenti cambiamenti: DA: Parametro di processo applicato per l'inattivazione virale: temperatura 20-30°C, A: Parametro di processo applicato per l'inattivazione virale: temperatura 24-30°C. Introduzione nel dossier del nuovo rapporto di convalida relativo all'inattivazione degli agenti avventizi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08197

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluad».

Estratto determinazione V&A/1625 del 1° ottobre 2013

Specialità Medicinale: FLUAD

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento

Titolare AIC: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0104/001/II/096

Tipo di Modifica:

B.I.c.1.b Modifiche nel confezionamento primario del principio attivo

Composizione qualitativa e/o quantitativa per i principi attivi biologici o immunologici sterili e non congelati

Modifica Apportata: Sostituzione dei contenitori dell'adiuvante MF59C.1 utilizzato nella formulazione del vaccino subito dopo la filtrazione stilizzante effettuata nel sito di Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Bellaria-Rosia, Italia

DA:

Contenitore utilizzato per la conservazione dell'adiuvante MF59C.1 dopo filtrazione sterilizzante per 6 mesi a 2-8°C, protetto dalla luce: pallone di vetro da 50 litri.

A:

Contenitore utilizzato per la conservazione dell'adiuvante MF59C.1 dopo filtrazione sterilizzante per 3 mesi a 2-8°C, protetto dalla luce: sacche di plastica da 50 litri Sartor*ius* Stedim Flex Boy.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08198

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix».

Estratto determinazione V&A/ 1623 del 1° ottobre 2013

Specialità medicinale: FLUARIX

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0124/001/II/082

Tipo di Modifica: Modifica del periodo di ripetizione della prova/ periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio della sostanza attiva quando non vi è certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione del periodo di prova

Modifica Apportata: Si approva la seguente modifica:

da:

Shelf-life dei bulk monovalenti del ceppo B in sacche di plastica Flexboy® pari a 6 mesi.

a:

Shelf-life dei bulk monovalenti del ceppo B in sacche di plastica Flexboy® pari a 12 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08199

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluad».

Estratto determinazione V&A 1641 del 7 ottobre 2013

Specialità medicinale: FLUAD

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di Procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0104/001/II/092/G

Tipo di Modifica:

B.I.a.2.b Modifiche nel procedimento di fabbricazione dellasostanza attiva

Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibile di avere unimpatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia

B.1.z) Altra variazione.

Modifica Apportata: Aggiornamento dei parametri nello step di inattivazione con formaldeide,

da:

Parametro di processo applicato per l'inattivazione virale: temperatura 20-30°C,

a:

Parametro di processo applicato per l'inattivazione virale: temperatura 24-30°C.

Introduzione nel dossier del nuovo rapporto di convalida relativo all'inattivazione degli agenti avventizi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08200

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità».

Estratto determinazione V&A 1618 del 1° ottobre 2013

Titolare AIC:Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1, 53100 - Siena codice fiscale 01392770465

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ

Variazione AIC:

B.II.b.3.b Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito

Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

3. Introduzione di una filtrazione sterilizzante aggiuntiva inline prima della ripartizione in asepsi in siringhe del prodotto AGRIPPAL, presso il sito italiano di Rosia.

4. Introduzione della linea di riempimento FM-3375 nel dossier di registrazione.

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

025984257 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 fiala 0,5 ml

025984269 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 g 1

025984271 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite 0,5 ml con ago da 23 g 1

025984283 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 g 1

025984295 - " sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 g 1

025984321 - "sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 25 g (5/8")

025984333 - "sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 g (5/8")

025984384 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,25 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08201

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta Pixner Karl Josef & Co. Snc, con sede a 39011 Lana (BZ) - piazza Gries 1, già assegnataria del marchio di identificazione BZ 83, ha restituito i propri punzoni in dotazione a causa del mancato pagamento del rinnovo della concessione metalli preziosi.

13A08096

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Avviso relativo all'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 10 ottobre 2013, ha in emissione dodici nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "C08", "D45", "F07", "G05", "J40", "L04", "M87", "P60", "R07", "S21", "T24", "V03".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie dei buoni fruttiferi postali con le sigle "C07", "D44", "F06", "G04", "J39", "L03", "M86", "P59", "R06", "S20", "T23", "V02".

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

13A08078

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 ottobre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Piano per il lavoro e l'economia ecologica e solidale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Direzione Nazionale PRC, viale del Policlinico n. 131- Roma, tel. 06/441821.

13A08297

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato generale d'Italia a Chongqing (Rep. Pop. Cinese)

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto interministeriale n. 1556 del 31 luglio 2013 a firma Bonino, Zanonato e Saccomanni, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio il 2 settembre 2013.

Omissis;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in Chongqing (Repubblica Popolare Cinese) un Consolato Generale d'Italia con la seguente circoscrizione territoriale: Municipalità autonoma di Chongqing, Province del Sichuan, Guizhou e Yunnan.

Omissis;

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 31 luglio 2013

Il Ministro degli affari esteri
BONINO

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

13A08202

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicazioni riguardanti la rietichettatura dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procloraz

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011, ha disposto l'approvazione della sostanza attiva procloraz conformemente al Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con la seguente disposizione specifica riportata nell'allegato I del regolamento medesimo di approvazione: «Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha per ogni applicazione».

Con decreto dirigenziale 6 luglio 2012 i prodotti fitosanitari sono stati ri-registrati fino alla scadenza dell'approvazione della suddetta sostanza attiva stessa, con la possibilità di smaltire nei dodici mesi successivi le confezioni dei prodotti fitosanitari non adeguati alle nuove condizioni stabilite dal succitato regolamento.

Terminato lo smaltimento delle scorte, a luglio 2013, i prodotti fitosanitari possono essere commercializzati esclusivamente con le etichette adeguate, pertanto, in proposito si comunica che sono consultabili, nella Banca dati di questo Ministero all'indirizzo: www.salute.gov.it, le etichette:

a) risultate conformi al termine delle verifiche in quanto autorizzate su colture che non subiscono modifiche sulla base delle nuove disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva;

b) modificate dalle imprese sulla base delle nuove disposizioni specifiche in corso di valutazione da parte degli esperti.
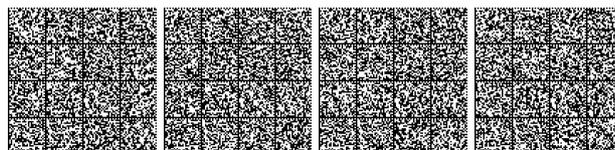
I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, le cui etichette, al termine delle suddette verifiche, subiranno delle modifiche, dovranno ri-etichettare o munire i prodotti stessi del fac-simile della nuova etichetta, inoltre, dovranno assicurare che esclusivamente i prodotti con le etichette adeguate saranno forniti ai rivenditori e ai distributori.

Il presente comunicato sarà pubblicato sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sia sul portale di questo Ministero.

13A08041

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della «Vetera Soc. Coop. - in liquidazione», in Saint-Pierre e nomina del commissario liquidatore.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1519 in data 20 settembre 2013, ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile, della società cooperativa «Vetera Soc. coop. - in liquidazione» - Frazione Bercher, 1 - 11010 Saint-Pierre - Partita I.V.A. 01042810075, e nominato il dott. Massimiliano Basilio, domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 76, quale commissario liquidatore;

13A08093

Liquidazione coatta amministrativa della «La Sfinge Soc. Coop.», in Hône e nomina del commissario liquidatore.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1520 in data 20 settembre 2013, ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile, della società cooperativa «La Sfinge Soc. coop.» - Via Vareina snc - 11020 Hône - Partita I.V.A. 01144430079, e nominato il dott. Francesco Cappello, domiciliato in Alba (CN), via Vida n. 6, quale commissario liquidatore.

13A08094

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.A.D. Cooperativa artigiana arte e decori - Società Cooperativa», in Villeneuve e nomina del commissario liquidatore.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1521 in data 20 settembre 2013, ha disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, della società cooperativa «C.A.A.D. Cooperativa Artigiana Arte e Decori - Società cooperativa» - Frazione Montovert n. 26 - 11018 Villeneuve - Partita I.V.A. 01135350070, e nominato il dott. Massimo Terranova, domiciliato in Aosta, via E. Aubert n. 25, quale commissario liquidatore.

13A08095

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-238) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00